

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

<b>DETERMINAZIONE n.</b>	<b>49</b>
<b>del</b>	<b>03.05.2023</b>
<b>(registro settoriale)</b>	

<b>Oggetto:</b>	Servizio di Manutenzione dei giardini e del verde comunale per il triennio 2023-2025 - Codice CIG 9801203096. 2° Determina a contrattare.
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- l'appalto del servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale è scaduto al 31.12.2022 e che era necessario garantire tale servizio di manutenzione anche per il triennio 2023-2025;

- questo comune non è in grado di garantire totalmente il servizio di che trattasi con proprio personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto a ditta specializzata nel settore della manutenzione del verde;

- con determinazione n. 39 del 27.03.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Dott. Luigi Fadda è stata indetta la gara mediante affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, con il criterio del minor prezzo, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, e dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- l'importo complessivo a base d'asta per il servizio di che trattasi, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, era stato quantificato in presunti complessivi € 60.000,00, di cui € 50.400,00 a corpo oltre € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 9.000,00 a misura per gli interventi che si rendessero necessari oltre iva ai sensi di legge;

VISTO il Report di procedura n. 167141719, allegato alla presente determinazione, dal quale si evince che alla scadenza di lunedì 03 aprile 2023 non è stata presentata alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati alla procedura;

DATO ATTO che:

- la mancata presentazione delle offerte è dovuta presumibilmente alla non congruità dell'importo a base d'asta rispetto ai tagli annui richiesti, a seguito dell'elevato innalzamento dei prezzi delle materie prime riscontrato in questi mesi;

- si rende indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per dar corso celermente al servizio di che trattasi, in osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa, provvedendo all'adeguamento della base d'asta e diminuendo i tagli previsti in un anno;

- l'importo complessivo a base d'asta per il servizio di che trattasi, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è stato quantificato in presunti complessivi € 68.500,00, di cui € 59.000,00 a corpo oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 9.000,00 a misura per gli interventi che si rendessero necessari oltre iva ai sensi di legge;

ATTESO che per l'esperimento del servizio di che trattasi è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alle procedure di gara;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 e il programma biennale di forniture e servizi 2023-2024";
- n. 4 del 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e i relativi allegati;

**RICHIAMATI:**

- ⊙ la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 contenente il Piano della performance 2022/2024 ed il Piano degli obiettivi 2022" e s.m.i.;
- ⊙ il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- ⊙ il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- ⊙ la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 3/2023 del 03.05.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Alberti Laura sino al 31.12.2023;

**VISTI:**

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

**VISTI:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:  
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

RILEVATO che il servizio di manutenzione dei giardini e verde comunale non rientra tra quelli elencati nell'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e rientra nel codice CPV 77311000-3 - Manutenzione dei giardini ornamentali o ricreativi, del Vocabolario comune degli appalti pubblici;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006);

VISTO che l'art. 1, comma 2, del DL 76/2020 e ssmmii (cd. Decreto Semplificazioni), prevede che le stazioni appaltanti, in relazione ai procedimenti avviati entro il 30.6.2023, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, disponendo, al contempo, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

DATO ATTO che, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, contenenti gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del Codice.

VISTI:

- l'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua formula e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e delle ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11.09.2020, che testualmente recita: "*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016*";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per la realizzazione del servizio in oggetto, le cui caratteristiche sono così riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** garantire il servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale per il triennio 2023-2025;
- **Forma del contratto:** il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e sm e i;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. 76/2020, con richiesta di cinque preventivi;
- **Modalità di presentazione delle offerte:** a mezzo di procedura telematica sulla piattaforma SINTEL Aria Regione Lombardia, come da lettera d'invito predisposta e depositata agli atti;
- **Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, e dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, espresso come massimo sconto percentuale, al netto degli oneri della sicurezza, da applicarsi all'importo a corpo triennale di € 59.000,00, per la manutenzione ordinaria dei giardini meglio indicati nel Capitolato regolante l'appalto e ai prezzi unitari riportati nel Prezzario Verde 2021, per la manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria;
- **Garanzie provvisorie:** ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2020 non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Responsabile unico del procedimento:** Ing. Laura Alberti - Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Altre clausole ritenute essenziali:** tutte le clausole sono comunque rinvenibili nella lettera d'invito debitamente predisposta e depositata agli atti, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto regolante l'appalto;

RITENUTO:

- di approvare il capitolato speciale d'appalto che regolerà l'appalto di manutenzione dei giardini e verde comunale per il triennio 2023-2025 e l'allegato elaborato grafico contenente i giardini principali;
- che per tale servizio sono previsti specifici stanziamenti nel bilancio di previsione 2023-2025 al capitolo 10960302-1 a denominazione "Spese per il mantenimento e funzionamento dei giardini e del verde comunale - Missione 9 Programma 2 - Piano dei Conti 01.03.02.09, e per gli esercizi ulteriori si provvederà come da normativa vigente;
- di indire la gara mediante affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L. 76/2020;
- che il codice CIG (SIMOG) relativo al servizio di che trattasi è il seguente: 9801203096;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 621 del 20.12.2022 con la quale è stata fissata la contribuzione per l'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art., commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

CONSIDERATO che l'importo complessivo a base di gara di questo servizio è compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 e che la procedura è indetta dopo il 01.04.2023, è necessario effettuare un versamento di € 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante bollettino MAV e procedere pertanto ad assumere il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario impegnare la quota dovuta a titolo di contributo a favore di ANAC pari ad € 35,00;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **DETERMINA**

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che, come si evince dal Report di Procedura n. 167141719, allegato alla presente determinazione, non si è potuto procedere all'aggiudicazione della prima procedura indetta per mancanza di presentazione di offerte da parte degli operatori economici invitati;
3. Di indire la seconda gara mediante affidamento diretto previa richiesta di cinque preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, con il criterio del minor prezzo, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, e dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, e di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare, come indicato nell'allegato A) che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non viene pubblicato onde evitare possibili "turbative d'asta" da parte delle ditte interessate;
4. Di approvare il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei giardini principali, allegato allo stesso, che regoleranno l'appalto del servizio di manutenzione del verde comunale per il triennio 2023-2025, depositati agli atti, nonché nella lettera d'invito depositata agli atti e predisposta da questo ufficio;
5. Di approvare la lettera d'invito e relativi allegati debitamente predisposti e depositati agli atti di questo ufficio;
6. Di stabilire che si procederà all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di offerte di pari valore, si procederà all'applicazione dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924 mediante sorteggio;
7. Di dare atto che l'importo complessivo a base d'asta per il servizio di che trattasi, riferito al triennio 2023-2025, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è quantificato in presunti complessivi € 68.500,00, di cui € 59.000,00 a corpo per la manutenzione ordinaria dei giardini principali, oltre € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.000,00 presunti a misura per l'espletamento dei servizi straordinari che si rendessero necessari nel corso del triennio, oltre iva ai sensi di legge ;
8. Di dare atto che l'onere per l'attuazione del servizio è previsto in specifici stanziamenti nel bilancio di previsione 2023-2025 al capitolo n. 10960302-1 a denominazione "Spese per il mantenimento e funzionamento dei giardini e del verde comunale" - Missione 9 Programma 2 - Piano dei Conti 01.03.02.09, e per gli esercizi ulteriori si provvederà come da normativa vigente, dando atto che gli impegni di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione della gara, verranno assunti con apposite successive determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, imputando le spese sugli esercizi finanziari di competenza;
9. Di dare atto che il Codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: 9801203096 e che, ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, e vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC pari ad € 35,00;
10. Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), c.f. 97584460584, a titolo di contribuzione sulla gara, la somma complessiva di €. 35,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:  
Esercizio finanziario di esigibilità: 2023
  - Impegno di €. 35,00;
  - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 10150314-1 a denominazione "Spese di segreteria per servizi amministrativi UTC";
  - Missione 1 - Programma 2 "Segreteria generale";
  - Piano dei Conti - codice voce 1.03.02.16.999 a denominazione "Altre spese per servizi amministrativi";
11. Di dare atto che i soggetti di cui all'art. 1, lettera a) della sopraccitata deliberazione ANAC sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compati-

le con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

13. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
14. Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto del servizio di che trattasi;
15. Di precisare che non è stato assegnato il codice CUP alla presente procedura, in quanto l'oggetto dell'affidamento non è un investimento pubblico, così come definito dalle circolari del CIPE;
16. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio di che trattasi indetto con il presente atto è stato individuato nel responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Alberti Laura e che detto responsabile non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'art. 42, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
17. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
18. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Laura Alberti)